

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI
GRUPPI O ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE**

Art. 1

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, allo scopo di favorire e valorizzare forme di aggregazione e partecipazione alla vita dell'Ateneo e alla formazione universitaria, può riconoscere gruppi e associazioni studentesche, secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni, anche prevedendo specifiche forme di sostegno, di natura non economica, per il perseguimento di finalità attinenti alla formazione universitaria e all'organizzazione degli studi in Università Cattolica.
2. Il riconoscimento da parte dell'Università Cattolica ha valenza ai soli fini di quanto previsto dagli artt. 53 dello statuto, 173 e 174 del regolamento generale di Ateneo, ferma restando la libertà di associazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. I gruppi e le associazioni studentesche sono tenuti ad operare - in conformità allo spirito e alle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto dell'Università Cattolica, nonché secondo le previsioni del Codice etico - con senso di responsabilità, nel rispetto della serenità e della quiete dei luoghi ove si svolge l'attività universitaria, nell'interesse e a garanzia della reputazione dell'Ateneo.

Art. 2

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, primo comma, del regolamento generale di Ateneo, sono riconosciuti di diritto, per tutto il relativo periodo, i gruppi e le associazioni studentesche che abbiano almeno un rappresentante nei Consigli di facoltà, nella Consulta di Ateneo e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario.
2. In tutti gli altri casi, il riconoscimento di un gruppo o associazione studentesca può essere disposto, a richiesta, nel caso in cui il movente associativo e gli scopi perseguiti siano:
 - a) attinenti alle attività di formazione universitaria;
 - b) conformi allo spirito e alle finalità dell'Università Cattolica, nonché alle previsioni del Codice etico.
3. La richiesta è presentata al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, entro il 30 settembre dell'anno accademico precedente a quello per il quale viene richiesto il riconoscimento da parte di uno o più promotori o rappresentanti.
4. Il riconoscimento è disposto con decreto del Rettore previa verifica, sentito ove necessario l'Assistente ecclesiastico generale, del rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal successivo articolo 3. Il riconoscimento ha effetto per un anno accademico relativamente alla sede in cui è stata presentata la richiesta ed è rinnovabile ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8.
5. La richiesta deve essere corredata da:
 - a. lo statuto che determini il movente associativo, gli scopi e l'organizzazione del gruppo o dell'associazione; qualora il gruppo o l'associazione studentesca sia costituito e legittimato, da soggetti diversi dall'Università Cattolica, ad operare esternamente all'Ateneo, è necessario allegare copia del relativo atto costitutivo; lo statuto deve contenere gli elementi previsti nello schema tipo predisposto dall'Ateneo;
 - b. almeno 200 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per i gruppi o le associazioni

della Sede di Milano, ovvero almeno 40 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per i gruppi e le associazioni di tutte le altre sedi;

- c. indicazione del rappresentante responsabile.
6. Nello stesso anno accademico ogni studente può sottoscrivere richieste per un solo gruppo o associazione. Nel caso in cui uno studente sottoscriva una pluralità di richieste intese a ottenere il riconoscimento di gruppi o associazioni per uno stesso anno accademico, resta valida esclusivamente la sottoscrizione apposta per prima.
7. I gruppi o le associazioni riconosciuti ai sensi del secondo comma, possono ottenere il rinnovo, per il biennio accademico successivo, sulla base di richiesta presentata al Rettore tramite la Direzione di sede competente, da parte del rispettivo rappresentante responsabile, accompagnata da una relazione sull'attività svolta nel primo anno di riconoscimento e senza il corredo della documentazione di cui al quinto comma. Il riconoscimento sarà subordinato ad una valutazione dell'attività svolta.
8. Qualora i gruppi o le associazioni riconosciuti volessero rinnovare il riconoscimento per ulteriori bienni, dovranno presentare, con le modalità di cui al precedente comma, richiesta scritta, accompagnata da:
 - almeno 200 firme di studenti iscritti all'Università Cattolica per la sede di Milano, ovvero 40 firme per i gruppi e le associazioni di tutte le altre sedi;
 - una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente.Il riconoscimento sarà subordinato ad una valutazione dell'attività svolta.
9. Eventuali ipotesi di modifica allo statuto vanno presentate al Rettore tramite la Direzione di sede competente, che verifica il rispetto di quanto previsto dal quarto comma del presente articolo. Dovranno altresì essere comunicate al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, eventuali modifiche all'atto costitutivo dell'associazione costituita esternamente all'Università Cattolica.
10. Il gruppo o l'associazione è tenuto a comunicare al Rettore, tramite la Direzione di sede competente, l'eventuale variazione del rappresentante responsabile.
11. Il riconoscimento disposto può essere anticipatamente revocato con decreto del Rettore ove vengano meno le condizioni di cui al successivo art. 3, o per inadempienze alle presenti disposizioni.
12. Presso il Rettorato è tenuto il registro dei gruppi e delle associazioni riconosciuti.

Art. 3

1. Non è consentito il riconoscimento di gruppi o associazioni studentesche le cui finalità non siano attinenti alle attività di formazione universitaria e conformi allo spirito e ai fini di cui all'art. 1 dello Statuto dell'Università Cattolica nonché alle previsioni del Codice etico.
2. Non è comunque consentito il riconoscimento di gruppi e associazioni studentesche che utilizzino o richi amino denominazioni e simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di partiti e movimenti politici.
3. Non è altresì consentito, fatto salvo quanto previsto dal successivo periodo, il riconoscimento di gruppi o di associazioni ai quali non appartengano esclusivamente studenti dell'Università

Cattolica. Ove i rispettivi statuti lo prevedano, possono continuare a far parte di gruppi o di associazioni, per un periodo non superiore a due anni, anche coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un diploma di laurea magistrale in Università Cattolica, purché non iscritti presso altri Atenei. In ogni caso solo gli studenti iscritti all'Università Cattolica possono sottoscrivere richieste intese a ottenere il rinnovo di gruppi o di associazioni e ricoprire il ruolo di rappresentante responsabile.

Art. 4

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti devono svolgere iniziative e attività i cui contenuti e modalità siano conformi allo spirito e ai fini dell'Università Cattolica.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i gruppi e le associazioni riconosciuti possono:
 - a. usufruire di aule, sale, locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, previa autorizzazione della Direzione di sede competente;
 - b. affiggere manifesti, locandine, materiale attinente a temi di interesse universitario e culturale in spazi idonei indicati dagli uffici amministrativi dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 7;
 - c. partecipare all'utilizzo dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative, secondo quanto previsto dall'art. 9.
3. I gruppi e le associazioni di studenti non possono in alcun modo utilizzare il logo e i simboli dell'Università Cattolica.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 173, terzo comma, del regolamento generale di Ateneo, i gruppi e le associazioni riconosciuti hanno la preferenza nell'utilizzo di impianti, di attrezzature e di spazi per la realizzazione delle loro attività e iniziative.
2. La richiesta per la concessione di aule o sale per riunioni deve essere presentata, per iscritto, alla Direzione di sede competente, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4.
3. La concessione di aule o sale per riunioni è disposta compatibilmente con le disponibilità logistiche ed esigenze organizzative dell'Università Cattolica, fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 4.
4. La concessione di aule o sale per riunioni è autorizzata dalla Direzione di sede competente alle seguenti condizioni:
 - a. che la riunione sia riservata a studenti dell'Università Cattolica;
 - b. che gli argomenti trattati riguardino iniziative culturali o temi di interesse universitario;
 - c. che siano presentati i nominativi dei relatori, le relative qualifiche e l'ordine degli interventi; l'intervento di persone esterne all'Università Cattolica, vagliato dal Rettore, deve essere affiancato da quello di un docente di prima o di seconda fascia dell'Ateneo.Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Rettore.
5. La concessione di aule potrà essere negata in periodo di campagna elettorale o referendaria quando fra i relatori siano indicate personalità politiche, candidati alle elezioni ovvero soggetti riconducibili ad attività politica o elettorale.

6. Durante il periodo di campagna elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche, la Direzione di sede competente potrà destinare spazi e/o locali alla propaganda elettorale.

Art. 6

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti di diritto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del regolamento generale di Ateneo, hanno la preferenza nella concessione dei locali di cui all'art. 174, secondo comma, del citato regolamento. Tale preferenza è determinata sulla base del numero di seggi ottenuti nei Consigli di facoltà, nella Consulta di Ateneo e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario.
2. Le richieste per la concessione dei locali di cui al precedente comma saranno valutate dalla Direzione di sede competente e, sulla base di quanto la struttura universitaria è in grado di offrire, accolte dalla Direzione medesima.
3. I locali dati in concessione potranno essere utilizzati dai gruppi o dalle associazioni studentesche per lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università Cattolica e non potranno essere utilizzati per attività partitica. Agli stessi potranno accedere solo studenti regolarmente iscritti all'Università Cattolica.
4. La violazione delle norme di cui al comma precedente, fatte salve eventuali altre responsabilità, comporta la revoca della concessione.
5. La concessione dei locali ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile per tutto il periodo nel quale i gruppi o le associazioni studentesche sono riconosciuti.

Art. 7

1. I manifesti, le locandine e ogni altro materiale affisso o distribuito non possono avere natura partitica e devono comunque contenere l'espressa indicazione del gruppo o dell'associazione riconosciuto che li affigge o li distribuisce.

Art. 8

1. Nei periodi di campagna elettorale o referendaria non sono consentite iniziative connesse alle votazioni.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma precedente non è consentita l'affissione di manifesti e locandine di carattere inerente alla votazione.

Art. 9

1. I gruppi e le associazioni riconosciuti possono partecipare all'assegnazione dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative stanziati dall'Università Cattolica.
2. I criteri e le modalità di accesso ai fondi e di utilizzo degli stessi sono determinati ai sensi dell'art. 175 del regolamento generale di Ateneo.